

SCHEMA DI CONTRATTO

procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia) - [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO DI PRIMO GRADO SITO NEL COMUNE DI INVERUNO (MI) IN VIA IV NOVEMBRE

CUP F78E15000000002

CIG .....

**SCHEMA DI CONTRATTO  
TRA**

COMUNE DI INVERUNO, CF e P. Iva 01490870159, con sede in Inveruno, via Senatore Marcora 36, in persona del [●], nato a [●], domiciliato per la carica presso il Comune che rappresenta (d'ora in avanti per brevità anche solo "Comune" o "Comune di Inveruno")

e

[●] (CF e P.I. [●]), con sede legale in [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●], in persona del [●], nato a [●], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che agisce nella sua qualità di [●] della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli da [●] del [●] [(eventuale) in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con [●], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [●], racc. [●] del Notaio [●] di [●]) (di seguito "Appaltatore");

(Comune e l'Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte").

**PREMESSO**

- che con delibera di Giunta comunale del 3 luglio 2018 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economia per la realizzazione del polo scolastico primario e secondario di primo grado sull'area denominata "ex Belloli" di via IV novembre, finalizzato alla presentazione della domanda per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 di cui alla D.G.R. n. X/7764 del 17 gennaio 2018;
- che con Decreto del 1 febbraio 2019 il Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzava le regioni all'utilizzo dei contributi pluriennali per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018;
- che con D.d.s. del 12 novembre 2018 n. 16355 è stato approvato l'elenco degli enti ammessi al finanziamento per l'annualità 2018 (contenuto nell'allegato A) nell'ambito dello stanziamento assegnato a Regione Lombardia dal MIUR;
- che al Comune di Inveruno è stato stanziato l'importo di euro 13.213.609,06;
- che con delibera di Giunta comunale del 5 luglio 2019 veniva affidato all'ufficio tecnico l'incarico per la progettazione definitiva ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i. del polo scolastico di via IV Novembre;

- che con delibera di giunta comunale del 23 settembre 2019 n.100 veniva inserita la realizzazione del nuovo polo scolastico nel programma triennale dei lavori pubblici del **Comune 2020-2022**;
- che con comunicazioni del 21 maggio 2020 il GSE inoltrava al Comune di Inveruno comunicazione ai sensi del DM 16.02.2016 di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi relativi alla “Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” per complessivi euro 2.982.083,30 suddivisi in tre conti termici di importo rispettivamente pari a euro 1.176.007,50, 1.624.120,80, 181.955,00 ;
- che con atto del [●] il RUP validava il progetto definitivo;
- che con delibera di Giunta Comunale del [●] veniva approvato il progetto definitivo e si stabiliva di procedere mediante procedura aperta per l’affidamento della PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO DI PRIMO GRADO DI VIA IV NOVEMBRE ;
- che con Bando di Gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. [●] del [●] e sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale n. [●] del [●], il **Comune di Inveruno** ha indetto la «Procedura per la progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo polo scolastico primario e secondario di primo grado di via IV novembre»;
- che entro il termine perentorio indicato nel Bando di Gara, fissato per il [●], sono pervenute n. [●] domande di partecipazione;
- che all’esito della procedura di gara, la Stazione appaltante ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore di [●] (rif. comunicazione prot. [●]);
- che lo stesso concorrente, al positivo esito delle verifiche previste dalla *Lex Specialis* di gara, con atto del [●] è stato proclamato aggiudicatario definitivo del contratto di appalto concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico primario e secondario di primo grado sito nel Comune di Inveruno (MI) Via IV novembre (di seguito il “Contratto”);
- che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) relativo alla procedura di gara è il seguente: F78E1500000002;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla procedura di gara è il seguente: [●];
- che l’Appaltatore ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito solo “L. 136/2010”);
- che l’Appaltatore ha consegnato la “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” (Polizza n. [●]), per un importo di Euro [●], rilasciata da [●] (con sede in [●]) in data [●], oltre alle ulteriori polizze assicurative, ai sensi di quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto;
- che sono pervenute, conformemente all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, le informazioni antimafia richieste alla Prefettura di Milano [(oppure) è decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (oppure) ricorrono le condizioni di urgenza di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011];
- che nei confronti dell’appaltatore è stato rilasciato il Documento Unico di regolarità contributiva

(DURC) dallo Sportello Unico Previdenziale On Line con validità sino al [●];

- che nei confronti dell'appaltatore non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto di appalto;

- è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente Contratto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

### ARTICOLO 1 - Premesse e documenti

1.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. Costituiscono parte e integrante sostanziale del contratto

- (i) Progetto Definitivo, ivi compreso il Cronoprogramma, e relativi allegati.
- (i) Elaborati e tutti i documenti costituenti l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario.
- (i) Bando di Gara e relativi allegati.
- (ii) Disciplinare di gara e Capitolato speciale
- (iii) Chiarimenti forniti in gara.

#### Sono documenti prodromici alla stipula del Contratto

- (i) [(*eventuale*) Atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza e procura del [●] (n. [●] rep. e n. [●] racc.) del Notaio [●] di [●]] e/o [(*eventuale* - nel caso di Progettista Indicato costituito in R.T.P.) Atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza e procura del [●] (n. [●] rep. e n. [●] racc.) del Notaio [●] di [●]].
- (ii) Cauzione definitiva, rilasciata da [●].
- (iii) Polizze assicurative di cui all'art. 46 del Capitolato Speciale di Appalto [●].
- (iv) Polizza di responsabilità civile professionale riferita al progettista, rilasciata da [●].
- (v) Modello per comunicazioni ex art. 3 della L. 136/2010 [(*eventuale*) - se del caso - riferito anche al Progettista Indicato].

1.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale esecuzione del Contratto e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica progettuale ed esecutiva, nel rispetto della

normativa vigente in materia. In ogni caso, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1418 c.c., eventuali nullità di clausole contrattuali, o di loro parti, non determineranno la nullità dell'intero Contratto.

**1.3.** Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni assunte dall'**Appaltatore** con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, per la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei Lavori oggetto dell'appalto.

**1.4.** L'**Appaltatore** dichiara di aver attentamente studiato e approfondito i predetti Documenti Contrattuali, di conoscerli completamente e di ritenerli esattamente eseguibili secondo le tempistiche offerte e per il Corrispettivo contrattuale. In particolare, l'**Appaltatore** fa proprio il Progetto Definitivo e lo ritiene completo ed esente da vizi, errori ed omissioni e, quindi, perfettamente idoneo ad essere sviluppato nel Progetto Esecutivo, e ad assicurare la perfetta esecuzione dei Lavori secondo le migliori regole dell'arte, rinunciando pertanto a richiedere varianti e a iscriverne riserve per ogni eventuale inesattezza, errore o incompletezza.

**1.5** Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

**2.1.** Il **Comune di Inveruno** affida all'**Appaltatore**, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a "*corpo*", omnicomprensivo, fisso e invariabile, di cui al successivo art. 3 del presente Contratto, l'appalto integrato concernente la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei Lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico primario e secondario di primo grado di via IV Novembre comprendenti:

a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo a base di gara con i relativi allegati;

b) la redazione della progettazione esecutiva da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, in quanto applicabili, in conformità al progetto

definitivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da questa approvato;

c) i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e risultata aggiudicataria della gara proposti senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

**2.2. L'Appaltatore** esegue il Contratto a proprio rischio, con la propria organizzazione di mezzi, garantendo il risultato della realizzazione delle Opere nei tempi indicati dal Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio.

**2.3. L'Appaltatore** deve eseguire il Contratto nel pieno rispetto delle previsioni ivi contenute, di quelle previste nel CSA, nel Progetto Definitivo e nei Documenti Contrattuali tutti, della normativa vigente applicabile, della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Sono comprese nell'oggetto dell'Appalto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

a) la redazione del Progetto Esecutivo delle Opere, secondo quanto previsto dal CSA, nei documenti di gara, dal Codice e dagli artt. 33 e ss. del Regolamento, nonché ogni analisi, indagine, rilievo e/o attività inerente, connessa ovvero dipendente dalla progettazione;

b) l'acquisizione delle Autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle Opere ivi inclusi quelli in materia di rifiuti e di riutilizzo di materiali di recupero o riciclati;

c) la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008

d) l'esecuzione delle Opere in tutte le loro parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche;

nonché ogni ulteriore attività e onere necessari per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei Lavori delle Opere, oggetto dell'Appalto, come previste nel Progetto Definitivo e nei Documenti Contrattuali tutti, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica costruttiva e funzionale.

### **Articolo 3 - corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto**

**3.1.** Il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto è forfettariamente convenuto, in modo onnicomprensivo, fisso ed invariabile, in **Euro [●]**, di cui:

a) per la progettazione esecutiva: **Euro [●]**;

b) per l'esecuzione dei Lavori: **Euro [●]**;

c) per gli oneri della sicurezza: **Euro [●]**.

**3.2.** Il Corrispettivo è determinato a “*corpo*” e si intende comprensivo di tutti gli obblighi di cui al presente contratto e, comunque, di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto, anche se non espressamente previsto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del CSA, e di tutti i Documenti Contrattuali.

**3.3.** L’**Appaltatore** conviene che tutti i prezzi comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per redigere la progettazione esecutiva, realizzare e consegnare i Lavori, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Committente e/o di amministrazioni ed enti competenti, il rispetto delle garanzie di legge e di Contratto, nonché la fornitura di pezzi di ricambio nelle quantità indicate nel Progetto Definitivo e ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dei Lavori.

**3.4.** L’**Appaltatore** ha tenuto conto nella formulazione del Corrispettivo delle dimensioni, dell’organizzazione e del funzionamento del cantiere e si impegna ad eseguire i Lavori, ove necessario anche su più turni, compresi i notturni e i festivi, al fine di rispettare il Termine di Ultimazione dei Lavori previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

**3.5.** L’**Appaltatore**, pertanto, rinunciando a richiedere ed ottenere qualsiasi compenso ulteriore al Corrispettivo e/o somme a qualunque titolo, anche risarcitorio, dichiara che sono compresi nel Corrispettivo - oltre a tutte le obbligazioni contrattuali oggetto del presente Contratto - gli oneri derivanti dalle modalità e dalle condizioni di maggiore onerosità e difficoltà nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dette modalità e condizioni di esecuzione non sono previste dal Progetto Definitivo e dalla documentazione di gara e contrattuale tutta. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, all’**Appaltatore** non competono compensi straordinari e ulteriori o somme a titolo di restituzioni, indennizzi o risarcimenti rispetto alle seguenti situazioni:

- a. per emendare eventuali vizi e/o integrare le eventuali omissioni del Progetto Definitivo, al fine di assicurare l’esecuzione e la perfetta funzionalità delle Opere, secondo le migliori regole dell’arte, nel rispetto della documentazione contrattuale e di tutta la normativa applicabile al settore ed alla tipologia di Opere, anche se non espressamente richiamata;

- b. l'eventuale non disponibilità per fatto non imputabile al Committente - per un periodo non superiore a 30 giorni rispetto alle tempistiche previste nel Cronoprogramma - dell'Area, o di sue parti, per l'esecuzione dei relativi Lavori;
- c. l'obbligo di assistenza alla fase di Collaudo;

nonché ogni ulteriore circostanza o evento, non ricompreso nell'elenco che precede, esistente o nota alla sottoscrizione del presente Contratto, di cui l'**Appaltatore** dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria Offerta.

#### **ARTICOLO 4 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO CONTRATTUALE**

**4.1.** E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. È esclusa l'applicabilità delle norme del codice civile o di ogni altra disposizione di legge che consentano all'**Appaltatore** di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali e del Corrispettivo.

**4.2.** Al presente Contratto non si applicano gli articoli 1467 e 1664 del codice civile.

**4.3.** In nessun caso, l'**Appaltatore** potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione all'eventuale frazionamento, e/o ritardo, dei termini di redazione della progettazione esecutiva e di esecuzione dei Lavori, di consegna delle Aree e dei Lavori, e all'eventuale slittamento del termine di inizio Lavori, ancorché tale slittamento determini un ritardo nel completamento dei relativi Lavori, come previsto nel Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori di Dettaglio.

**4.4.** L'**Appaltatore** si obbliga ad eseguire i Lavori in modo che le dotazioni, l'organizzazione e il funzionamento del cantiere non siano inferiori agli standard minimi previsti nel Progetto Definitivo e nel CSA.

**4.5.** L'**Appaltatore** rinuncia a richiedere, per dette prestazioni, ulteriori compensi, indennizzi e risarcimenti. Sono a carico dell'Appaltatore gli interventi di manutenzione ordinaria su opere edili e impiantistiche oggetto di offerta tecnica per il periodo ivi offerto senza che tale servizio comporti oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 5 - TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

**5.1.** E' dovuta all'**Appaltatore**, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, un importo, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto, da corrispondere entro 30 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre

dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. L'anticipazione è compensata mediante una trattenuta da effettuarsi sui primi 3 certificati di pagamento. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione nei tre certificati di pagamento citati. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria, secondo le modalità previste dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

**5.2.** L'**Appaltatore** decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano al Committente anche gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**5.3.** Gli stati di avanzamento lavori ai fini del pagamento delle rate di acconto devono essere predisposti e consegnati entro e non oltre rispettivamente il 1 febbraio, 1 giugno e 1 settembre. L'emissione dei SAL avviene da parte del DL a fronte della corretta redazione della contabilizzazione dei lavori da eseguirsi secondo le disposizioni previste dal DM 7 marzo 2018 n. 49.

**5.4.** Il direttore dei lavori ha il compito di effettuare controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a:

- classificare e misurare le lavorazioni eseguite,
- trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità al fine di definire il progredire della spesa.

IL SAL è rilasciato nei termini sopra indicati, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

**5.5.** Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

**5.6.** L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'**Appaltatore**;
- b) agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2006, n. 286, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

**5.7.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Appaltatore**, dei subappaltatori o dei **sogetti** titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'**Appaltatore**, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

**5.8.** Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell'**Appaltatore**, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto.

**5.9.** Ai sensi dell'art. 30, comma 5 *bis* del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

**5.10.** Non può più essere effettuato alcun pagamento quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato secondo le modalità che seguono. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende

l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo dei successivi atti aggiuntivi.

**5.11.** In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, in conformità a quanto previsto nel relativo atto costitutivo, ogni operatore economico costituente il raggruppamento/consorzio è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione dei Lavori di propria competenza. La mandataria/capogruppo ha l'onere di trasmettere al **Comune** le fatture emesse dalle mandanti/consorziate e la documentazione delle stesse unitamente alle proprie. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo. In conformità a quanto previsto nel relativo atto costitutivo, la mandataria/capogruppo si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti/consorziate.

**5.12.** Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

**5.13.** Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'**Appaltatore**, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

**5.14.** Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute effettuate nel corso del rapporto è disposto previa costituzione di idonea cauzione o garanzia fideiussoria bancaria, sarà effettuato con le stesse modalità e con gli stessi termini e condizioni previsti per il pagamento delle rate di acconto di cui ai commi precedenti. La garanzia è costituita ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà essere di entità pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

**5.15.** Il predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, e in parziale deroga l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata o dalla loro scoperta.

**5.16.** L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione Appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo e/o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori.

**5.17.** L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

**6.1.** L'Appaltatore si obbliga a provvedere alla progettazione esecutiva e a realizzare i Lavori, a propria cura e spese, con organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali e alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state ivi indicate.

**6.2.** In particolare - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'Appaltatore si obbliga a:

- redigere la progettazione esecutiva delle Opere, nel rispetto del Progetto Definitivo del Capitolato Speciale di Appalto e delle autorizzazioni e prescrizioni della Committente;
- svolgere le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, assumendo ogni altro onere inerente e connesso, nei tempi contrattualmente previsti;
- eseguire i Lavori - comprensivi di tutte le prestazioni, incluse quelle tecniche ed amministrative, anche non espressamente indicate nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali - in modo da garantire la perfetta realizzazione delle Opere.

**6.3.** L'Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di sospensione o ritardi dei pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere o rallentare la redazione della progettazione esecutiva e/o l'esecuzione dei Lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando sin da ora all'eccezione di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c.

**6.4.** L'**Appaltatore** si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro - ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto - in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e si assume ogni responsabilità per danni e infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo il **Comune** da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire e considerando detto onere ricompreso nel Corrispettivo.

**6.5.** L'**Appaltatore** si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia; l'**Appaltatore** si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'**Appaltatore** si obbliga, altresì, a rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

**6.6.** L'**Appaltatore** si obbliga a richiedere e a fare ogni miglior sforzo per ottenere il rispetto da parte di tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere, nonché da parte di tutti i fornitori, di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell'edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali. Nel caso di inosservanza di tale obbligo, rimane salva la facoltà del **Comune** di richiedere all'**Appaltatore** di rimuovere tempestivamente la situazione di irregolarità, assumendo ogni opportuno provvedimento, tra cui anche la risoluzione del contratto, e ogni altra idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**7.1.** L'**Appaltatore** ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010.

7.2. A tal fine, l'**Appaltatore** ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari a esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e il Codice Unico di Progetto (CUP), come identificati nelle premesse al presente Contratto.

7.4. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, l'**Appaltatore** ha dichiarato gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto.

7.5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 18 del presente Contratto.

7.6. L'**Appaltatore** si obbliga a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. 136/2010.

7.7. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.

7.8. Il **Comune** ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall'**Appaltatore** con tutti i subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dall'Appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

## ARTICOLO 8 - GARANZIE

8.1. Le Parti danno atto che l'**Appaltatore** ha consegnato contestualmente alla stipula del presente

Contratto, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice e ai documenti di gara, per un importo di Euro [●], nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

**8.2.** L'Appaltatore presterà, altresì, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice.

**8.3.** Le Parti danno atto che la cauzione di cui al precedente comma 1 è estesa a tutto il periodo di durata dell'Appalto e dovrà comprendere anche i servizi offerti dall'appaltatore in sede di offerta tecnica per servizi di manutenzione edile e impiantistici

**8.4.** L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., a garantire per le difformità e i vizi delle Opere, anche se il Comune ha accettato le Opere o le difformità e i vizi erano da quest'ultima riconosciuti o conoscibili. In particolare, fino al termine di tale periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto a intervenire senza indugio per eventuali operazioni di riparazione e ripristino occorrenti.

**8.5.** L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a garantire il Comune per la rovina (o il pericolo di rovina) totale o parziale delle Opere e per tutti i gravi vizi/difetti che possono compromettere o compromettono la funzionalità delle stesse, diminuendo il normale godimento per l'uso cui sono destinate e che incidano sia su elementi essenziali delle strutture sia su elementi secondari ed accessori.

In parziale deroga l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata o dalla loro scoperta.

## **ARTICOLO 9 - POLIZZE ASSICURATIVE**

**9.1.** L'Appaltatore ha consegnato al Comune, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la polizza di responsabilità civile professionale - rilasciata dalla compagnia assicurativa [●] autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea - per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività a essa connesse, con decorrenza dalla data di stipula del presente Contratto e sino alla data d'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Tale polizza copre, i rischi derivanti anche da errori od omissioni

nella redazione del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato a carico del **Comune** nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, che l'amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione e deve avere un massimale pari a Euro 1.000.000,00. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

**9.2.** L'**Appaltatore** ha altresì consegnato al **Comune** le polizze assicurative di cui all'art. 46 del Capitolato Speciale di Appalto. Le coperture assicurative dovranno essere valide anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

**9.3.** L'**Appaltatore** è obbligato altresì a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi e autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata e dunque pari a euro 5.212.493,00. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a euro 1.000.000,00.

**9.4.** Nel caso in cui l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

**9.5.** Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'**Appaltatore**.

**9.6.** L'Appaltatore dovrà consegnare al **Comune**, prima della data di Consegna dei Lavori, i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza così come sopra precisato.

**9.7.** Con decorrenza dal collaudo definitivo l'Appaltatore dovrà altresì consegnare una garanzia fideiussoria a prima richiesta a garanzia dell'adempimento dei servizi di manutenzione delle opere edili e degli impianti offerta dal concorrente aggiudicatario commisurata alla durata e alla tipologia di servizi offerti.

**9.8.** Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al **Comune** e a terzi in genere, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dell'Appalto e, di conseguenza, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del **Comune** obbligandosi a tenere indenne e manlevare il **Comune** da qualsiasi richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo altresì ogni spesa (tecnica, legale ecc.) necessaria o collegata a tali situazioni.

#### **ARTICOLO 10 - TERMINI DI ESECUZIONE**

**10.1.** L'Appaltatore, secondo le modalità e la tempistica previsti nel CSA e negli altri Documenti Contrattuali ivi richiamati, deve ultimare la redazione del Progetto Esecutivo entro **120 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dall'apposito Ordine di Servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento ne dispone l'inizio o al minore termine offerto in sede di gara.

**10.2.** Ove il committente si avvalga della facoltà di una consegna parziale dei lavori (limitatamente alla demolizione delle opere insistenti nell'area di Via IV Novembre) prima della validazione del progetto esecutivo, l'appaltatore è tenuto a eseguire tali opere in conformità al piano delle demolizioni contenuto nel progetto definitivo e prima della approvazione formale del progetto esecutivo nei tempi e con le modalità stabilite per la consegna dei lavori che seguono. Ove i lavori di demolizione terminino prima della validazione della progettazione esecutiva l'Appaltatore è tenuto alla custodia del cantiere a norma del Capitolato Speciale di Appalto.

**10.3.** L'Appaltatore, secondo le modalità e la tempistica previste dal Cronoprogramma oggetto di gara (così come eventualmente migliorata in sede di gara dall'appaltatore) ha l'obbligo di ultimare i Lavori secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma così come migliorato in sede di offerta.

I giorni per l'ultimazione dei lavori decorrono dalla data del verbale di Consegna dei Lavori.

Fatto comunque salvo il Termine Finale di Consegna del Progetto Esecutivo di cui al precedente comma 10.1 e il termine finale per la consegna dei lavori di cui al precedente 10.3 l'**Appaltatore** ha altresì l'obbligo di rispettare il termine essenziale previsto per l'**ultimazione dei nuovi edifici scolastici del 31 ottobre 2022**.

**10.4.** L'**Appaltatore** si obbliga ad organizzare la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei Lavori in modo compatibile con le modalità di consegna descritte ai precedenti commi e ad eseguire tali attività nel rispetto - rispettivamente - del Termine Finale di Consegna del Progetto Esecutivo e dei Termine essenziale per la consegna dei nuovi edifici scolastici di cui al precedente art. 10.4, oltre che del Termine di Ultimazione dei Lavori e rinuncia sin da ora a iscrivere riserve riferite alle modalità stesse. L'**Appaltatore** dichiara, altresì, che ogni onere e costo derivante dalla Consegna dei Lavori, anche per stralci, in tempi anche diversi tra loro è compreso nel corrispettivo contrattuale e rinuncia a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma, a qualsiasi titolo, anche di risarcimento del danno.

**10.5.** Alla consegna parziale delle opere e in particolare dei nuovi edifici scolastici si applica il disposto dell'art. 230 del D.P.R. 230 del 2010

**10.6.** Al termine dei Lavori interessanti le singole aree oggetto di consegna parziale l'area medesima rimarrà nella disponibilità e sotto la custodia dell'**Appaltatore**; le parti di Opere realizzate, ivi comprese porzioni delle stesse, saranno oggetto di Presa in Consegna Anticipata da parte del **Comune**.

#### **ARTICOLO 11 - CONSEGNA DEI LAVORI - COLLAUDO**

**11.1.** Alle operazioni di consegna delle opere e a quelle di collaudo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 e ss. del Capitolato Speciale di Appalto.

**11.2.** L'**Appaltatore**, a propria cura e spese, si obbliga a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

**11.3.** Resta a cura e a carico dell'**Appaltatore** provvedere a sistemare e rimettere in pristino le parti delle Opere che sono state alterate nell'esecuzione di tali verifiche.

**11.4.** Nel caso in cui l'**Appaltatore** non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone

che si provveda d'ufficio, in danno all'**Appaltatore** inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'**Appaltatore**.

**11.5.** L'**Appaltatore** si obbliga, altresì, a partecipare al collaudo delle parti delle Opere realizzate da altri appaltatori, in quanto collegate con l'oggetto del presente Appalto, assumendosene i relativi oneri.

## ARTICOLO 12 - PENALI

**12.1.** Per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna della progettazione esecutiva è applicata la penale nella misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

**12.2.** Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo del termine finale previsto per la consegna dei lavori viene applicata una penale pari al 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 22 comma 2 oppure comma 3 del C.S.A d'appalto;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate;
- d) rispetto alla scadenza intermedia tassativa del 31/10/ 2022, data entro la quale devono essere consegnati i nuovi edifici scolastici e/o a quella diversa e migliore scadenza offerta dall'appaltatore in sede di gara;
- e) negli altri casi previsti dal C.S.A e/o dallo schema di contratto.

**12.3.** La penale irrogata ai sensi dell'art. 12.2 è revocata se l'**Appaltatore**, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori. La penale di cui al comma 2, lettera a), b) e c), e) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

**12.4.** Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi

della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

**12.5.** L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dei lavori; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il contratto viene risolto.

**12.6.** L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

**12.7.** Gli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali saranno dedotti dal **Comune** in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo e/o difforme esecuzione della progettazione esecutiva. Resta salva la facoltà di **Comune** di rivalersi sulla cauzione definitiva.

**12.8.** In caso di eventuali ritardi imputabili all'**Appaltatore** rispetto al Termine di Ultimazione dei Lavori, di cui al precedente comma 12.3, superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, può essere dichiarata la risoluzione del Contratto, a discrezione del **Comune** e senza obbligo di ulteriore motivazione.

**12.9.** In aggiunta alle penali, il **Comune** è tenuto a essere risarcito dei maggiori danni sopportati a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Contratto.

**12.10.** Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'**Appaltatore** dall'obbligo di portare a completamento le attività oggetto del Contratto.

### **ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO**

**13.1.** L'affidamento in subappalto, dei Lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di appalto e dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

**13.2.** L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante a condizione che:

- a. all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- b. l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo

67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 73, comma 2;
- il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

**13.3.** In tali casi l'**Appaltatore** deve inoltrare almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata:

- 1) la copia autentica del contratto di subappalto da cui devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
  - l'individuazione delle categorie oggetto di subappalto (tra quelle previste dal disciplinare) con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
  - l'inserimento delle previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" e l'inserimento di adeguate previsioni di verifica del rispetto delle predette clausole;
- 2) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- 3) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 4) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.

n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

**13.4.** L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).

**13.5.** L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'**Appaltatore** deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalti;
- b) l'**Appaltatore** corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'**Appaltatore**, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'**Appaltatore**, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con quello dell'**Appaltatore**.

**13.6.** Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

**13.7.** I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

**13.8.** Le Parti danno atto che il **Comune** resta estraneo ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l'**Appaltatore**, restando a carico di quest'ultimo l'obbligo di manlevare integralmente il **Comune** da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell'**Appaltatore** verso il **Comune** per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dall'**Appaltatore** per la realizzazione dell'Appalto.

**13.9.** Esclusi i casi di cui all'articolo 105 comma 13 del Codice il **Comune** non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'**Appaltatore** è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato e, comunque, in allegato alla fattura per il pagamento dei S.A.L. copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti per le prestazioni affidate in subappalto, nonché - ai sensi dell'art. 15 della L. 180/2011 - per quelle relative ai subcontratti di forniture con posa in opera.

**13.10.** Qualora l'**Appaltatore** non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o dei subcontraenti di forniture con posa in opera, entro il predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di pagamento dei S.A.L., il **Comune** sospende il successivo pagamento a favore dell'**Appaltatore**.

Qualora l'**Appaltatore** motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei Lavori eseguiti dal subappaltatore - e sempre che quanto contestato sia accertato dal Direttore dei Lavori - il **Comune** sospende i pagamenti a favore dell'**Appaltatore** limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

**ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DEI LAVORI - REFERENTE  
DELL'APPALTATORE - COMUNICAZIONI**

14.1. Le **Parti** danno atto che:

(a) il Responsabile Unico del Procedimento è:

geometra PIETRO TIBERTI, c/o **Comune di Inveruno**, mail,  
[pietro.tiberti@comune.inveruno.mi.it](mailto:pietro.tiberti@comune.inveruno.mi.it), telefono 02/97285096

(c) il Referente dell'**Appaltatore** è:

[•]

14.2. Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra a posta elettronica certificata, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'**Appaltatore** dovrà essere preventivamente autorizzata dal **Comune**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo, fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

14.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 14.1.

14.4. Tutta la documentazione relativa alla conduzione del cantiere ed all'avanzamento tecnico dell'intervento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, avanzamenti, sequenze di costruzione e programmi, modifiche richieste dei programmi esistenti ad approvati, richieste di chiarimenti, certificati di prove, notifiche del personale in cantiere, incidenti, autorizzazioni, ecc.), nonché tutta la documentazione relativa ad eventuali richieste di varianti, dovrà essere indirizzata senza ritardo dall'**Appaltatore** alla Direzione dei Lavori.

**ARTICOLO 15 - RECESSO DAL CONTRATTO**

15.1. Il **Comune di Inveruno** ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, senza che l'**Appaltatore** possa vantare eccezioni od opposizioni.

15.2. In tal caso, all'**Appaltatore** - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il pagamento dei servizi e dei Lavori correttamente eseguiti al momento del recesso, il pagamento dei materiali presenti in cantiere, ritenuti utili nonché il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti

del prezzo posto a base di gara depurato dal ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi e forniture eseguiti.

**15.3.** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'**Appaltatore** da darsi con preavviso non inferiore a **20** giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'**Appaltatore** è tenuto a consegnare, entro i successivi **20** giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e i lavori sino a tale data realizzati.

**15.4.** I materiali, il cui valore è riconosciuto dal **Comune**, sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione Lavori prima della comunicazione del preavviso.

**15.5.** Il **Comune** può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'**Appaltatore**, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

**15.6.** L'**Appaltatore** deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del **Comune** nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

**15.7.** In applicazione dell'art. 94, comma 2, del D. Lgs. 159/2011, il **Comune** ha facoltà di recedere dal presente Contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione dello stesso.

#### **ART. 16 MODIFICHE AL CONTRATTO - VARIAZIONI DEI LAVORI -**

**16.1** Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

**16.2** L'eventuale variazione al contratto di appalto potrà essere autorizzata dal RUP nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno essere rispettate le

disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

**16.3** Dei maggiori oneri derivanti da varianti che si rendesse necessario effettuare a causa di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ne risponde in via esclusiva l'appaltatore.

**16.4** Si intende per errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

**16.5** Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**16.6** Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove debbano essere eseguite categorie di lavori non previste dal contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- a) desumendoli dai prezziari di Regione Lombardia;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione

appaltante, su proposta del Rup.

**16.7** Se l'impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

**16.8** Nel caso di varianti in corso d'opera che la Stazione appaltante a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, l'appaltatore non può pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

**16.9** Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono considerati varianti, gli interventi - non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

**16.10** Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

**16.11** La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso nonché l'adeguamento dei piani operativi di

sicurezza.

**16.12** Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti le varianti in corso d'opera potranno essere richieste dal Comune all'**Appaltatore** o proposte dall'**Appaltatore**. In tale ultima ipotesi l'**Appaltatore** provvederà a comunicare i lavori ritenuti necessari, con l'indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dei prezzi unitari offerti in gara o, in difetto, nel prezzario vigente in Regione Lombardia - assoggettati tutti al ribasso offerto dall'**Appaltatore**.

**16.13** Qualora negli elenchi prezzi, indicati al precedente comma non siano previsti alcuni prezzi per i Lavori in variante, si procede in base ai prezzi ricavati da specifiche indagini di mercato, assoggettati al ribasso offerto dall'**Appaltatore**.

**16.14** Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'**Appaltatore**, il RUP comunicherà all'**Appaltatore** medesimo le determinazioni in merito all'autorizzazione ad eseguire la variante.

**16.15** Quanto la variante sia richiesta dal Comune questi dovrà darne tempestiva comunicazione all'**Appaltatore**, indicando le varianti richieste con l'adeguata motivazione ai sensi di legge. In tal caso l'**Appaltatore** dovrà adeguare i Lavori concordando con il Comune, prima di realizzare tali Lavori, il relativo importo, calcolato sulla base dell'elenco dei prezzi unitari offerti in gara.

## **ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**18.1.** Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Contratto, nel CSA, nei Documenti Contrattuali e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, il **Comune** ha diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) il Progetto Esecutivo non è ritenuto meritevole di approvazione;
- b) non sono stati implementati in sede di progettazione esecutiva i modelli BIM da cui sono stati estrapolati gli elaborati costituenti il progetto definitivo;
- c) qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice, nei confronti dell'**Appaltatore** sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- d) qualora, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice, nei confronti dell'**Appaltatore** sia

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice

- e) perdita, da parte dell'**Appaltatore**, dei requisiti per l'esecuzione dell'Appalto, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento, concordato preventivo, o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91, comma 1, D. Lgs. 159/2011;
- g) manifesta incapacità o inidoneità dell'**Appaltatore**, nell'esecuzione dell'Appalto (dimostrabile per ritardi nell'esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l'esecuzione del contratto, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc...);
- h) mancata rispetto dei termini di consegna della progettazione esecutiva secondo le disposizioni del CSA;
- i) superamento dell'importo massimo delle penali irrogabili;
- j) mancato inizio dei Lavori secondo i termini e le modalità previste all'articolo 22 del CSA;
- k) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dei Lavori secondo le disposizioni di cui all'articolo 34 CSA;
- l) mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;
- m) abbandono del cantiere per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi;
- n) mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- o) mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;

- p) esito negativo del Collaudo delle Opere o di parti delle stesse;
- q) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative;
- r) mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio ai sensi del comma 6 bis dell'art. 3 del DL 6/2020 convertito nella L. 13/2020 così come compiutamente previsto nel CSA

**18.2.** Ferme restando le disposizioni previste per specifiche cause di risoluzione, e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, nei casi previsti dal precedente comma 18.1, il **Comune** comunicherà la contestazione dell'inadempimento all'**Appaltatore**, assegnandogli un termine per l'adempimento, scaduto il quale il Contratto si intenderà risolto.

**18.3.** Alla data comunicata dal **Comune**, si fa luogo, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'**Appaltatore** - o un suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del **Comune** per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

**18.4.** Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'**Appaltatore**, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei servizi e dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal **Comune** decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al **Comune** a causa dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal **Comune** oltre alle penali, i costi dei servizi, lavori e/o delle parti delle opere eseguite (o da eseguire) in danno ed ogni altra somma dovuta dall'**Appaltatore** e magari anticipata o pagata dal **Comune**.

**18.5.** L'**Appaltatore** deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato; in caso di mancato rispetto di tale termine, il **Comune** provvederà d'ufficio, addebitando all'**Appaltatore** i relativi oneri e spese.

**18.6.** La detenzione del cantiere da parte dell'**Appaltatore**, successiva alla dichiarazione di risoluzione del presente Contratto e al termine indicato dal **Comune** darà diritto al **Comune** di agire

ex artt. 1168 e ss. del codice civile e di applicare, previa diffida, una penale giornaliera per il mancato sgombero dell'uno per mille sull'ammontare contrattuale fatto salvo il maggior danno.

#### ARTICOLO 19 - FORZA MAGGIORE

**19.1.** Nell'ipotesi in cui l'**Appaltatore** ritenga ricorrere un evento di Forza Maggiore, questi è tenuto a comunicarlo al **Comune**:

- (a) indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- (b) indicando i rimedi che intende attivare.

**19.2.** Per Forza Maggiore si intende indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista od imprevedibile, non direttamente imputabile a ciascuna Parte, che non sia stato possibile, impedire o limitare e tale da rendere fisicamente impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'esecuzione dell'Appalto, in via temporanea o permanente.

**19.3.** Le **Parti** convengono che il **Comune** valuterà l'effettiva sussistenza di ciascun evento di Forza Maggiore. Successivamente le **Parti** verificheranno, mediante apposito verbale, dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

**19.4.** In pendenza di un evento di Forza Maggiore, l'**Appaltatore** si impegna a:

- (a) continuare l'esecuzione dei Lavori sulle parti di Area non interessate dall'evento di Forza Maggiore;
- (b) fornire una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- (c) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire l'adempimento;
- (d) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
- (e) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
- (f) informare costantemente il **Comune** di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto e a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
- (g) comunicare senza indugio al **Comune** la cessazione dell'evento.

**19.5.** L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, prende atto che, nonostante il verificarsi di uno o più eventi di Forza Maggiore, il Termine di Ultimazione dei Lavori come previsto nel CSA, non potrà comunque essere prorogato. Pertanto, l'Appaltatore si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie affinché entro tale data i Lavori siano comunque conclusi nonostante il verificarsi di detti eventi. A

#### **ARTICOLO 20 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

**20.1.** Eventuali divergenze tra il **Comune di Inveruno** e l'Appaltatore circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario con foro competente in Milano. E' esclusa, in caso di controversia tra le parti, il ricorso della competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**21.1.** L'Appaltatore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne il contenuto e l'uso di tutti i documenti, gli elaborati ed i disegni riguardanti l'oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del **Comune** dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.

**21.2.** La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione dell'Appalto, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata con il **Comune**, sia nei termini sia nelle modalità.

**21.3.** L'Appaltatore è responsabile nei confronti del **Comune** per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, anche occasionali, subcontraenti, nonché dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

**21.4.** In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il **Comune** di tutti i danni, anche di immagine, che a quest'ultima dovessero derivare.

**21.5.** Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del presente Contratto e per un periodo di tre anni.

#### **ARTICOLO 22 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE**

**22.1.** Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del presente Contratto, ivi compreso il Progetto Definitivo, così come tutta la ulteriore documentazione tecnica che dovesse

essere sviluppata dal **Comune** e dall'**Appaltatore**, congiuntamente e non, durante la vigenza del presente Contratto resteranno di esclusiva proprietà del **Comune**.

**22.2.** Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del **Comune**.

**22.3.** L'**Appaltatore** dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al presente Contratto.

#### **ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**23.1.** Le **Parti** acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

**24.1.** Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'**Appaltatore**.

Letto, confermato e sottoscritto dalle **Parti**.

Inveruno, [•]